



REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI PASTI A DOMICILIO

TITOLO I NORME GENERALI

Art.1 Definizione del Servizio

1. Il Servizio “Pasti a Domicilio” consiste nella consegna giornaliera di pasti completi, caldi, preparati e confezionati in appositi contenitori affinché possano essere consumati a domicilio dagli utenti.

Art.2 Svolgimento del Servizio

Servizio Pasti

1. Il pasto viene preparato dalla ditta aggiudicataria del servizio di refezione individuata a seguito di procedura aperta e viene recapitato da operatori incaricati presso il domicilio dell'utente.
2. I pasti vengono consegnati a partire dalle ore 11.30 e fino alle ore 12.30 seguendo il tragitto più funzionale alla consegna.

Art. 3 Caratteristiche della fornitura

Servizio Pasti a Domicilio

1. I pasti devono rispondere alle caratteristiche, per quantità e qualità organolettiche, del sistema HACCP e rispondere alle prescrizioni di cui alle seguenti fonti normative:
 - Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, e successive modificazioni.
 - Decreto Lgs. 193/2007: attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore.
1. Ciascun pasto dovrà essere confezionato in appositi contenitori termici per alimenti. Le derrate porzionate a cura della struttura/ditta devono essere opportunamente protette e sigillate con materiale idoneo per alimenti al fine di evitare contaminazioni ed essere confezionate in appositi contenitori monoporzione, conformi per caratteristiche costruttive e funzionali alle prescrizioni sanitarie in vigore. Il giorno successivo al consumo il recipiente vuoto verrà ritirato da personale addetto
4. Per utenti con particolari esigenze dietetiche, il pasto sarà preparato nel rispetto di quanto dichiarato dall'utente nell'apposito modulo di domanda.

TITOLO II AMMISSIONE AL SERVIZIO

Art. 4 Destinatari

1. Il servizio “Pasti a Domicilio” è rivolto ai seguenti soggetti residenti nel territorio del Comune di Alba:
 - a) persone anziane, non autosufficienti totali o parziali, sole o in famiglia qualora quest’ultima non sia in grado di far fronte alle necessità alimentari;
 - b) disabili o invalidi di qualsiasi età con ridotta autonomia fisica e/o psichica, soli o con famiglia, qualora quest’ultima non sia in grado di far fronte alle necessità primarie della persona (art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104);
 - c) persone che vivono in situazione di grave marginalità e isolamento sociale o in temporanea difficoltà.

Art. 5 Modalità di accesso

1. L’accesso ai servizi avviene su richiesta dell’interessato, di un familiare o su proposta dei Servizi Sociali.
2. L’ammissione ai servizi è effettuata previa:
 - presentazione di istanza su apposito modulo in carta semplice (vedi fac-simile “allegato A”) con allegata eventuale certificazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità;
 - analisi, da parte dell’assistente sociale, del bisogno sotto l’aspetto del disagio sociale e del grado di autonomia.

Priorità

La consegna del pasto viene concessa, al massimo nei 2 gg successivi alla richiesta, rispettando la data della presentazione della domanda. Le situazioni di particolare gravità, comprovata dall’A.S. competente, avranno una priorità sulla lista di attesa.

Art. 6 Impegni dell’utente

1. L’ammissione ai servizi comporta l’accettazione incondizionata del presente regolamento.
2. L’utente si impegna a :
 - mantenere in buone condizioni i contenitori termici portavivande che gli vengono consegnati per i pasti e restituirli puliti;
 - essere presente al domicilio al momento della consegna del pasto e contestualmente restituire il contenitore del giorno precedente (o, in caso di assenza prevedibile, avvisare preventivamente i referenti del servizio per una consegna del pasto con modalità alternativa concordata);

- avvisare l'Ufficio Mensa e per conoscenza i Servizi Sociali in caso di sospensione, anche temporanea, del servizio;
- sostenere il costo dei pasti con cadenza mensile; qualora per tre mesi non venga saldato il debito, il servizio pasti verrà sospeso dal mese successivo.

Art. 7

Costo dei servizi e quote a carico degli utenti

Il Consorzio Socio Assistenziale determina, entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione annuale, le quote di partecipazione ai servizi a carico dell'utente. In caso di mancata adozione del provvedimento, restano in vigore le quote precedentemente approvate.

Il costo del singolo pasto è quello stabilito a seguito della procedura di gara, aggiornato periodicamente all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie (FOI).

Qualora l'utente non possa sostenere il costo totale della somma dovuta può farne richiesta nell'apposito modello di domanda. Verranno utilizzati i seguenti parametri ISEE:

- per le fasce di ISEE sino ai 10.000 euro, il costo del singolo pasto sarà esentato;
- per le fasce di ISEE tra i 10.000 euro ed i 20.000 euro il costo del singolo pasto sarà pari al 50% del costo intero;
- per le fasce di ISEE superiori ai 20.000 non avranno possibilità né di riduzione e né di esenzione del costo del singolo pasto.

E' possibile derogare tale disposizione, qualora la situazione richiedesse la valutazione professionale da parte dell'AS sociale competente per territorio.

La concessione della riduzione e dell'esenzione avverrà comunque in base alle risorse disponibili dell'Ente.

Art. 8

Modalità di pagamento

1. Il Servizio Sociale provvede all'emissione del bollettino di pagamento a carico di ciascun utente, calcolato sulla base del numero di viaggi usufruiti nel periodo e della tariffa applicata.
2. Il pagamento deve avvenire entro la data indicata nel bollettino (30 giorni dall'emissione).
3. Qualora l'utente non provveda al pagamento entro il termine di cui al comma 2, l'Ufficio dei Servizi Sociali, previo sollecito di pagamento, può disporre la sospensione del servizio, con addebito di tutte le spese inerenti e conseguenti.

Art. 9

Sospensione/Interruzione del servizio

I servizi potranno essere interrotti in qualsiasi momento per i seguenti motivi:

- richiesta dell'interruzione dell'utente;
- ricovero definitivo in struttura residenziale/sanitaria;
- decesso dell'utente;
- venir meno delle condizioni che ne hanno determinato l'ammissione.

Art. 10
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera assembleare di approvazione